



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

REGOLAMENTO PRE E POST-SCUOLA

SOMMARIO

<u>ART 1.</u>	<u>OGGETTO</u>
<u>ART 2.</u>	<u>FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI PRE E POST-SCUOLA</u>
<u>ART 3.</u>	<u>ISTITUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SCOLASTICA</u>
<u>ART 4.</u>	<u>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE</u>
<u>ART 5.</u>	<u>CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE</u>
<u>ART 6.</u>	<u>CONCESSIONE DEI LOCALI</u>
<u>ART 7.</u>	<u>EROGAZIONE DELL'ATTIVITÀ</u>
<u>ART 8.</u>	<u>CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ</u>
<u>ART 9.</u>	<u>ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ</u>
<u>ART 10.</u>	<u>ASSICURAZIONE</u>
<u>ART 11.</u>	<u>INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ</u>
<u>ART 12.</u>	<u>RISPETTO DELLE NORME E PRIVACY</u>

Art 1. OGGETTO

1.1. Il seguente regolamento disciplina i servizi di:

- 1.1.1.** *pre-scuola* che è l'attività realizzata, in uno spazio predisposto dall'Istituzione scolastica, per fornire idonea accoglienza e sorveglianza agli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado che, per documentate ragioni familiari, hanno necessità di entrare nel plesso scolastico prima dell'inizio delle lezioni.
- 1.1.2.** *post-scuola* che è l'attività realizzata, in uno spazio predisposto dall'Istituzione scolastica, per consentire la permanenza nel plesso scolastico, dopo il termine delle lezioni, agli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria che ne fanno richiesta.

Art 2. FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI PRE-SCUOLA

2.1. L'attività di pre-scuola si inserisce in una politica di sostegno alla famiglia e risponde ad esigenze sociali particolarmente avvertite dalle famiglie ove entrambi i genitori, o l'unico genitore nel caso di nucleo monogenitoriale (ragazza/o madre/padre, vedova/o, separata/o legalmente ma anche di fatto purché il coniuge risieda altrove, divorziata/o) e gli altri eventuali soggetti maggiorenni autosufficienti presenti nello stato di famiglia sono occupati al momento dell'inizio delle lezioni scolastiche.

Art 3. ISTITUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SCOLASTICA

3.1. L'attività di vigilanza scolastica, reputata di significativa importanza nell'ambito delle garanzie legate al diritto allo studio, è istituita e fornita dall'Unione Comunale, previa domanda da inoltrarsi per ogni anno scolastico, a condizione che si raggiunga un numero minimo di 10 (dieci) richiedenti per tipologia di servizio (pre-scuola o post-scuola) riferita ad ogni plesso interessato, a favore dei seguenti soggetti:

- 3.1.1.** agli utenti di cui all'articolo 2.1;
- 3.1.2.** agli alunni che usufruendo del servizio di trasporto scolastico arrivano nella scuola di destinazione prima dell'orario d'inizio delle lezioni;
- 3.1.3.** agli alunni che devono permanere all'interno dell'edificio scolastico al termine delle lezioni in attesa dello scuolabus del servizio di trasporto scolastico;
- 3.1.4.** altri alunni titolari di situazioni straordinarie, non rientranti tra quelle indicate ai precedenti punti 3.1.1., 3.1.2. e 3.1.3., tali da richiedere, in rapporto e nell'ambito delle garanzie legate al diritto allo studio, una valutazione specifica e condivisa sulla possibilità di accoglimento della domanda.

3.2. L'Unione provvede ad informare l'utenza circa le caratteristiche dell'attività, le mansioni e le caratteristiche professionali degli operatori e gli obblighi dei richiedenti.

3.3. L'Istituzione Scolastica collabora con l'Unione all'informazione all'utenza sull'esistenza delle

attività di pre e post-scuola e sulle modalità di fruizione delle stesse.

Art 4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

- 4.1. La domanda di iscrizione all'attività di pre-scuola deve essere effettuata su piattaforma on-line nel periodo fissato dall'Ufficio competente.
- 4.2. In relazione a particolari e documentabili circostanze di carattere eccezionale che possano intervenire a modificare il nucleo familiare o le condizioni occupazionali del nucleo stesso, le iscrizioni possono essere accettate, nel corso dell'anno scolastico, anche in periodo diverso da quello prefissato annualmente e saranno accolte compatibilmente con i posti disponibili.
- 4.3. La domanda è valida per un solo anno scolastico e dovrà essere rinnovata per gli anni scolastici successivi.
- 4.4. Il mancato possesso, od il venir meno, dei requisiti di cui all'art. 3.1., indispensabili e condizione vincolante per la frequenza dell'attività di pre-scuola, comporta l'esclusione dal pre-scuola o la revoca dell'autorizzazione a fruire dell'attività medesima in caso di variazione intervenuta dopo l'iniziale accoglimento della domanda.
- 4.5. L'Unione effettuerà controlli sulle domande di ammissione all'attività al fine di accertare preventivamente, od anche in corso d'opera, il possesso dei requisiti di cui all'art. 3.1.
- 4.6. I genitori dell'alunno, già ammesso alla fruizione dell'attività di pre-scuola, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio competente dell'Unione le eventuali variazioni intervenute rispetto al possesso dei requisiti di cui all'art. 3.1., il cui venir meno comporta la decadenza dall'autorizzazione a fruire dell'attività in questione.
- 4.7. Con la validazione della domanda di iscrizione il genitore dichiara di aver preso conoscenza delle presenti indicazioni operative e di accettarne tutte le disposizioni e condizioni.

Art 5. CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE

- 5.1. Per la fruizione delle attività di cui al presente regolamento è prevista l'erogazione di un contributo mensile (escluso il mese di settembre gratuito per tutti gli ordini di scuola e giugno per la Scuola Primaria e Secondaria) di € 30,00 se l'alunna/o fruisce sia del pre che del post-scuola e di € 20,00 se l'alunna/o fruisce di una sola tipologia di servizio. Le tariffe potranno essere aggiornate annualmente dalla Giunta nell'ambito dell'approvazione dei costi per i servizi a domanda individuale, compreso le agevolazioni ritenute opportune. L'importo sarà da corrispondere dietro presentazione di appropriato bollettino MAV in due emissioni, una entro il 15 ottobre con pagamento del 50% del dovuto e scadenza entro il 15 novembre e l'altra entro il 15 febbraio con pagamento del rimanente 50% e scadenza entro il 15 marzo. Il mancato pagamento comporterà, da parte dell'Unione, l'avvio della procedura di riscossione coattiva della somma dovuta secondo le disposizioni di legge.
- 5.2. Qualora la domanda di fruizione dell/delle attività sia presentata dopo la scadenza indicata dagli Uffici competenti, l'accoglimento è subordinato alla disponibilità dei posti e la tariffa sarà da corrispondere per intero, ovvero entrambe le rate, se la fruizione inizia entro il mese di gennaio mentre è da corrispondere solo la seconda rata se la fruizione

inizia dal mese di febbraio.

5.3. Non è prevista alcuna riduzione o rimborso del contributo in conseguenza di frequenze ridotte, siano le stesse giornaliere, settimanali o mensili.

5.4. Sono, comunque, esonerati dal pagamento del contributo:

5.4.1. gli utenti per i quali sia stata presentata – almeno una settimana prima dell'emissione della prima rata di contribuzione – apposita relazione del competente Servizio Sociale attestante le particolari condizioni di indigenza del nucleo familiare;

5.4.2. gli utenti che fruiscono dell'attività di post-scuola e di pre-scuola per esigenze inerenti il servizio di trasporto scolastico.

5.5. Per esigenze organizzative, la rinuncia all'attività deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno senza subire nessun addebito, mentre nel caso di presentazione di richiesta di ritiro dai/dal servizi/servizio entro il mese di gennaio non viene emessa la seconda rata di contribuzione. Nel caso in cui la famiglia non provveda entro i termini previsti a presentare rinuncia scritta ai/al servizi/servizio, è dovuta la prima rata nel primo caso e il pagamento anche della seconda rata nel secondo caso.

Art 6. CONCESSIONE DEI LOCALI

6.1. L'Istituto Comprensivo, concede all'Unione l'uso dei locali ritenuti dallo stesso idonei allo scopo in ogni plesso interessato, sulla base del numero degli alunni accolti e delle caratteristiche e della sicurezza degli edifici scolastici. L'Istituto Comprensivo, insieme alla disponibilità dei locali, incarica i custodi dell'apertura dei plessi nell'orario stabilito per l'inizio del pre-scuola e mantiene la presenza degli stessi nei plessi in orario di funzionamento del post-scuola.

Art 7. EROGAZIONE DELL'ATTIVITÀ

7.1. L'attività può essere prestata da ditte incaricate tramite gara di Appalto da parte dell'Unione.

7.2. Il personale incaricato, indipendentemente dall'appartenenza, deve essere reclutato tenendo conto dei requisiti necessari alla custodia, alla vigilanza ed all'intrattenimento di bambini/ragazzi in età scolare e devono essere adeguatamente informati circa le proprie responsabilità. In caso di inidoneità, inadeguatezza o per segnalati comportamenti non corretti l'Unione, in accordo con la Ditta convenzionata, si impegna a revocarne l'incarico ed alla conseguente sostituzione.

7.3. Il personale sarà reclutato dalla ditta aggiudicataria tenendo conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, compresi tutti gli oneri relativi ai contratti di lavoro di settore.

7.4. La vigilanza degli alunni spetta al personale appositamente individuato al paragrafo 7.1, assicurando l'assegnazione di almeno un addetto in ogni edificio scolastico sede dell'attività.

- 7.5.** I responsabili della/e Ditta/e che gestiscono le attività dovranno verificare che gli operatori agiscano nel rispetto dell'incarico ricevuto, delle esigenze e degli utenti e che le attività siano svolte con modalità corrette e nel rispetto delle normative sulla sicurezza e vigilanza dei minori.
- 7.6.** Gli Uffici competenti dell'Unione, potranno effettuare i controlli che riterranno opportuni per verificare il corretto svolgimento del servizio.
- 7.7.** I predetti responsabili sono tenuti a verificare i risultati della gestione del servizio con incontri periodici con i referenti dell'Istituzione Scolastica.

Art 8. CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ

- 8.1.** L'attività di pre-scuola può iniziare fra 30 minuti ed un'ora prima dell'inizio delle lezioni e termina con l'inizio delle lezioni stesse; da quel momento, pertanto, la responsabilità sui minori compete al personale docente. L'accesso all'attività di pre-scuola dei singoli alunni (fatti salvi gli alunni che utilizzano il trasporto scolastico) è consentita sino a 15 (quindici) minuti prima dell'inizio delle lezioni.
- 8.2.** L'attività di post-scuola può iniziare subito dopo la fine delle lezioni e terminare fino a 75 minuti dopo.
- 8.3.** Gli operatori di vigilanza accolgono gli alunni nei locali concessi dall'Istituzione Scolastica, dividendoli in gruppi di non più di 25 unità e li sorvegliano, evitando che gli stessi si muovano in modo pericoloso o che corrano incustoditi per il/ plesso/i.
- 8.4.** Nel caso in cui siano presenti alunni portatori di handicap con particolari difficoltà, dovrà essere assicurata la presenza di un operatore ogni 15 alunni (oppure di un operatore aggiuntivo).

Art 9. ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ

- 9.1.** I genitori sono tenuti ad accompagnare i figli all'interno dell'edificio scolastico ed a consegnarli personalmente agli operatori del pre-scuola. Qualora i genitori debbano essere sostituiti da famigliari od altre persone formalmente delegate (che dovranno esibire un documento di riconoscimento), è necessario che ne diano preventiva comunicazione scritta agli Uffici competenti dell'Unione.
- 9.2.** Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, con mezzo il cui arrivo a scuola avvenga in orario anticipato rispetto all'inizio delle lezioni, verranno comunque accolti al momento dell'arrivo al plesso.
- 9.3.** E' necessario che i genitori informino gli uffici competenti dell'Unione circa eventuali problematiche di salute o di comportamento dei propri figli, di cui debbano essere messi al corrente gli operatori.
- 9.4.** I genitori sono altresì tenuti a mantenere rapporti di serena collaborazione con il personale incaricato ed a comunicare all'istituzione Scolastica e/o all'Unione eventuali rimostranze.

- 9.5.** È compito dei genitori istruire i propri figli circa il rispetto delle persone e delle norme di comportamento nell'ambito delle attività del servizio.
- 9.6.** In caso di reiterati e ingestibili comportamenti indisciplinati degli alunni, è previsto l'allontanamento degli stessi dall'attività di pre e post-scuola.
- 9.7.** I collaboratori scolastici o gli operatori durante il pre-scuola aprono la porta al suono del campanello, verificando che gli alunni all'ingresso abbiano diritto ad entrare.
- 9.8.** Gli operatori dell'attività di pre-scuola sono autorizzati a far entrare, previo riconoscimento, solo gli alunni che ne hanno diritto, nonché i soli genitori degli alunni iscritti a tale attività.
- 9.9.** L'Istituzione Scolastica, tramite il personale insegnante, fornisce disposizioni sull'uso dei locali e di eventuali materiali e dà istruzioni organizzative agli operatori, fa da tramite per eventuali segnalazioni ai genitori, riferisce al Dirigente Scolastico sull'andamento del servizio e collabora nel momento dell'inizio del post-scuola coordinando i propri interventi di sorveglianza con quelli del personale del servizio. Qualora fossero presenti due o più operatori si divideranno gli alunni da vigilare garantendo un servizio efficiente.
- 9.10.** Al fine di agevolare il buon andamento dell'attività ed il rispetto delle presenti norme, all'inizio di ogni anno scolastico l'Unione di concerto con l'Istituzione Scolastica organizza, inoltre, una riunione tra gli utenti e gli operatori del pre e post-scuola alla quale partecipano un docente ed un collaboratore scolastico.

Art 10. ASSICURAZIONE

- 10.1.** A tutti i bambini che frequentano il pre-scuola viene fornita regolare copertura assicurativa a cura dell'Istituto Scolastico di riferimento.
- 10.2.** La/e Ditta/e che gestisce/gestiscono l'attività di vigilanza scolastica deve/devono dimostrare di avere idonea assicurazione RCT ed infortuni connessi allo svolgimento delle attività.

Art 11. INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ

- 11.1.** Nel caso di sospensione dell'attività scolastica per scioperi ed assemblee del personale scolastico, o in caso di assenza del personale ausiliario, l'attività non verrà effettuata, previa tempestiva informazione all'utenza. L'attività di pre-scuola viene attivata solo ed esclusivamente se il/i collaboratore/i scolastico/i incaricato/i apre/aprono il/i plesso/i interessato/i.

Art 12. RISPETTO DELLE NORME E PRIVACY

- 12.1.** Tutte le parti sono tenute al rispetto delle presenti norme, finalizzate, in primo luogo, a garantire la sicurezza dei minori.
- 12.2.** L'Istituzione Scolastica si riserva di verificare, con l'apporto degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, il rispetto di dette regole.
- 12.3.** Il trattamento di tutti i dati personali e sensibili, a conoscenza di tutte le parti interessate per

ragioni connesse allo svolgimento delle attività in oggetto, dovrà essere effettuato nel rispetto delle specifiche normative vigenti in materia.